

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1848

Camera ha nella sua composizione riconosciuta dovizie, la quale continuamente, alacramente si occupi in proposito di quanto possa e completare e migliorare ed affrettare le disposizioni legislative, e coadiuvare il Governo, ed influire anche ad illuminare, confortare, sostenere la pubblica opinione, tanto importante e influente anch'essa. (Arch. del Sen.)

IL PRESIDENTE avverte che anche per una siffatta mozione, sebbene di ordine interno, non legislativa, esigesi il

deposito di una formolata proposizione da trasmettersi negli uffici onde essere esaminata nelle volute forme.

(Arch. del Sen.)

DEFORNARI si riserva di tosto eseguire tale deposito, insistendo per la massima urgenza in affare che è il massimo e vitale, cui tutto il resto per ora è secondario e accessorio.

(Arch. del Sen.)

(La seduta è sciolta alle ore 3 1/2 pomeridiane.) (Verb.)

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Richiami sul verbale — Verificazione dei poteri e giuramento del senatore Rignon — Relazione e discussione della seconda parte del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso concernente il Governo interinale delle stesse provincie.

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente. (Verb.)

RICHIAMI SUL VERBALE.

MOSCA. Là dove è stato espresso che ho appoggiato il sentimento del senatore Della Torre in ordine ad un prestito all'estero vorrei che se ne accennasse il motivo, che consiste nell'osservazione che, se la guerra, terminando presto, lasciasse libera una parte anche ragguardevole del prestito, sarebbe utilmente convertita nelle strade ferrate. (Cost. Sub.)

(Dopo tale osservazione, il processo verbale è approvato.) (Cost. Sub.)

VERIFICAZIONE DEI POTERI E GIURAMENTO DEL SENATORE RIGNON.

X GIOVANETTI legge la relazione sui titoli del conte Rignon e conchiude per l'ammissione, colla clausola che lo stesso non avrà voto deliberativo se non dopo compiuto il quarantesimo anno di sua età prescritto dallo Statuto. (Verb.)

(Quale proposta è adottata dalla Camera.) (Verb.)

RIGNON presta il voluto giuramento. (Verb.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DELLA SECONDA PARTE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO CONCERNENTE IL GOVERNO INTERINALE DELLE STESSE PROVINCIE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla seconda parte del progetto di legge sulla unione della Lombardia e di quattro province venete. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI legge la relazione della Commissione, nella quale, svolte le ragioni pro e contro ad alcune parti del progetto di legge, conchiude con proporre senz'altro l'adozione dei sei primi articoli e la separazione dei due ultimi sui quali cadono due ammendamenti, riguardante il primo che si cancelli l'alinea 4° dell'art. 8, ed il secondo portante un cambiamento sullo spoglio dei voti. (V. Doc., pag. 87.) (Verb.)

IL PRESIDENTE. È aperta la discussione prima sul complesso intero della legge, poscia sui singoli articoli.

Siccome però la Commissione ha proposto che si divida la legge in due parti, una delle quali comprende la discussione dei primi sei articoli, la seconda il settimo ed ottavo, così io propongo alla Camera di deliberare se non sia conveniente che si limitino gli oratori iscritti o da iscriversi sul complesso intero della legge, a ridurre per ora le loro osservazioni sui sei primi articoli della legge; dico per ora, perchè deve rimaner libero nella Camera l'arbitrio di scindere o non scindere questa legge.

Ma il momento opportuno per deliberare su questa divisione non può non esser quello in cui i sei primi articoli risultino già ammessi, perchè se i primi articoli dessero luogo a qualche emendamento, cesserebbe il motivo pel quale questa divisione vuolsi operare. Per conseguenza io propongo per ora la discussione intorno ai sei primi articoli, e quindi resta riservato il diritto di riprendere la parola sulla stessa legge per gli articoli 7 e 8. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Domando la parola sulla divisione... (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Mi permetta ch'io le osservi che la divisione non è ancora ammessa. (Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Io facea un'osservazione sull'ordine della discussione. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Io propongo alla Camera che si discuta prima sul complesso. (Cost. Sub.)

PARECCHI SENATORI. Si può concedere la parola.

(*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

(*Cost. Sub.*)

DE CARDENAS. Io dico: se è ammessa la possibilità della divisione, può essere che per la premura si passi interamente sopra qualche osservazione che dovrebbesi fare sui sei primi articoli. Ammessa la divisione, la premura potendo farci passare sopra i sei primi articoli senza osservazione, fa sì ch'io non proporrò alcun emendamento, perchè può essere che, dopo che non siansi proposti emendamenti sui sei primi articoli, si proponano degli emendamenti sui due ultimi, e per tal motivo dovrà passare all'altra Camera l'intera legge. Se siamo sicuri che la legge non s'abbia più a trasmettere all'altra Camera, in tal caso per far presto non si propone emendamento. (*Cost. Sub.*)

GIOVANETTI, relatore. Il senatore De Cardenas, secondo il mio avviso, tenderebbe a pregiudicare la questione. Si deve lasciar libera, liberissima la facoltà del Senato di adottare o non adottar emendamenti anche nei primi sei articoli. È l'esito di questa questione quello che ci dee determinare ad adottare o no la divisione, ma non è il principio della divisione che ci dee determinare a tralasciar gli emendamenti che per avventura si proponano sopra alcuno dei primi sei articoli. Conseguentemente ritengo che sia miglior partito lasciar alla nostra coscienza, alla nostra parola maggior libertà, e limitar la questione ai sei articoli per non fare una discussione inutile, e perchè la divisione pare anzi naturale; come pure di aspettar a deliberare sul punto della divisione allorchando i primi sei articoli, non avendo ricevuto alcun emendamento, potranno far luogo alla medesima. (*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Io propongo che la Camera deliberi se debbano gli oratori iscritti discutere sul complesso della legge, o restringere per ora la discussione sui soli sei primi articoli. Chi è di quest'ultimo sentimento, abbia la compiacenza di alzarsi in piedi.

(La discussione dei sei primi articoli è approvata.)

Il senatore Stara ha la parola.

(*Cost. Sub.*)

STARA. Signori, se nella discussione del progetto di legge di fusione che venne, non ha guari, con sì concorde volere ed unanime acclamazione adottato dalla Camera, poteva questa facilmente essere tratta in diversa sentenza; se una, non dirò già contrarietà, ma divergenza d'interessi, potea allora far sorgere una contrarietà o divergenza d'opinioni; se la formola della votazione, a cui era allegata l'offerta di fusione, potea in qualche modo imporre la dura condizione o d'una pura e semplice accettazione o d'un assoluto rifiuto; se infine il corso degli eventi, la condizione dei tempi e la necessità dei fatti, o già compiuti o che si stanno compiendo, potevano rendere men libera la nostra deliberazione, e quasi forzata la scelta del partito che con tanta unanimità di suffragi fu vinto; ora che il gran fatto è compiuto, che l'immediata fusione fu solennemente e con plauso universale proclamata, tutte queste ragioni, che potevano e dovevano di necessità esercitare una grandissima influenza nella risoluzione di quell'ardua questione, sono ora, se non del tutto, almeno nella più gran parte cessate, e ci lasciano liberi di noi stessi nella disamina del nuovo progetto di legge che ne viene sottoposto.

Infatti trattavasi allora la più grande delle questioni che mai siasi agitata durante la monarchia di Savoia, quella cioè di rinunziare alla propria nazionalità per crearne e costituirne una nuova.

Ora l'unione della Lombardia e delle province venete già

venne accettata, e la nuova monarchia costituzionale definitivamente proclamata.

Allora gravissimi interessi, se non del tutto contrari, almeno grandemente divergenti, potevano consigliare a ciascuna delle parti deliberazioni contrarie o divergenti.

Ora, coll'operarsi fusione di quelle province cogli Stati Sardi, sono rifusi insieme anche i loro interessi, i quali, siccome sono identici e gli stessi, così nelle comuni deliberazioni ne consigliano gli stessi e medesimi partiti.

Allora la formola della seguita votazione ne riduceva alla necessità o di rigettare assolutamente l'offerta di unione, o di accettarla nel modo in cui ne veniva proposta, giacchè ogni sostanziale cambiamento o modificazione che si fosse voluta introdurre equivaleva nel fatto ad un vero rifiuto.

Ora la formola della votazione più non ne vincola nelle nostre deliberazioni, e ne lascia libero il campo di regolare le cose in modo che siano per tornare al maggior vantaggio di tutti che formiamo un solo regno.

Allora insomma la forza prepotente degli avvenimenti, che non era in poter nostro di dominare, e molto meno di cambiare, non lasciava in nostra balia altro partito che quello di una pronta accettazione, siccome la sola ancora di salute che nel pericolo d'un comune naufragio potesse salvare la libertà e l'indipendenza d'Italia.

Ora invece il corso degli avvenimenti e la necessità delle cose suggerisce a noi tutti un solo e medesimo consiglio, una sola e medesima deliberazione, quella cioè di seguire la miglior via che più sicuramente e prontamente ne guidi al conseguimento dello scopo a cui tutti aneliamo con sì ardenti desiderii e palpitanti speranze, ed al quale, con mirabile slancio di così nobile entusiasmo, abbiamo rivolto tanti generosi e magnanimi sforzi, di vincere ad ogni costo la guerra, cacciando lo straniero al di là delle alpi, e stabilendo in modo definitivo e durevole la nuova nostra nazionalità, e con essa la salute e l'indipendenza d'Italia.

A questa sola meta dovendo pertanto, a parer mio, essere rivolte tutte le nostre investigazioni nell'esame della nuova legge che ne viene proposta, pare che, un solo e comune essendo l'interesse di tutti, non dovrebbe tornare molto difficile l'intenderci e il camminare uniti e di conserva quando, deposto ogni spirito di parte e cessate le rivalità, le emulazioni, i sospetti ed i timori, ci atteniamo nella nostra deliberazione ai suggerimenti della fredda ragione, ai calcoli della prudenza, ai veri ed inecceccati principii della scienza del Governo ed agli ammaestramenti della ragion di Stato.

Nè a rendere meno libera la presente nostra deliberazione parmi che ci si possa ragionevolmente obbiettare o la formola della seguita votazione od il tenore del protocollo 13 giugno ultimo scorso.

Non la prima, poichè l'immediata fusione delle provincie lombarde cogli Stati Sardi non venne in quell'atto da altra obbligazione accompagnata, da quella in fuori della convocazione d'una comune Assemblea Costituente per discutere e stabilire le basi e le forme d'una nuova monarchia costituzionale; e quest'unica obbligazione già venne da noi accettata e sarà pure tra non molto fedelmente adempiuta.

Non il secondo, poichè nè il Governo provvisorio di Lombardia potea imporre nuove e maggiori obbligazioni di quelle sotto le quali i popoli di quelle provincie avevano votata l'immediata fusione, nè il Governo nostro è tenuto ad accettarle, quando a ciò non lo consigli il comune interesse e lo scopo stesso della votata fusione, che fu quello di liberare l'Italia dallo straniero e di continuare la guerra dell'indipendenza colla maggiore efficacia possibile.

Nè con ciò crediate, o signori, che siani potuto mai cadere neppur in pensiero di venirvi suggerendo che non si abbiano a tenere in conto i voti legittimi e le benevoli intenzioni di quel Governo; mentre, ben all'opposto, io reputo a debito strettissimo del nostro ufficio l'accoglierle e secondarle fedelmente e gelosamente in tutte quelle parti che possano favorire e promuovere il reciproco interesse ed il comune vantaggio, e cospirare a quell'unico scopo a cui tutti dobbiamo intendere con concorde volere e colla maggiore efficacia possibile di mezzi di liberare l'Italia dallo straniero, e di stabilire sopra solide e durevoli basi la libertà e l'indipendenza nostra.

Ridotta pertanto l'ispezione nostra a questi semplici e precisi suoi termini, cui nessuno sarà per contendermi, e portata la discussione su questo terreno, chi sarà per opporci ancora o la formola della votazione od il tenore del protocollo nella ricerca che stiamo per fare dei mezzi più acconci ed efficaci a conseguire il comun volo, quando questi ne vengano indicati e suggeriti da un reciproco e ben inteso interesse e dal comune vantaggio? Forsechè non dobbiam tutti volere le medesime cose ora che, per l'operarsi fusione, formiam tutti un solo regno? Ovvero i sospetti, i timori dovranno prevalere al favore della causa comune e tenere luogo di quella reciproca buona fede di cui diemmo sin qui tante e sì segnalate prove?

Io per me nol credo, nè posso farmi capace che alcuno di voi, che saggi e prudenti siete, il possa credere, siccome nol credettero certo nè popoli nè Governi che ci hanno preceduto in questa medesima trattazione che riguarda le norme, secondo le quali le provincie lombarde debbono intanto essere governate sino all'apertura del Parlamento comune successivo alla Costituente. Imperocchè a nessuno è potuto cadere in mente di volere o pretendere altro nello stabilimento di queste norme che il maggior bene di tutti ed il più pronto e sicuro conseguimento del fine a cui sono rivolti i comuni sforzi.

Ma se questo è vero, siccome io lo reputo verissimo, come possiamo, non che credere, immaginare che siano i Lombardi per adontarsi delle aggiunte, modificazioni od emende che noi fossimo per introdurre nella legge che discutiamo, quando queste siano rivolte al comun vantaggio, quando non abbiano altro di mira che il più facile e spedito conseguimento del fine suddivisato? Pare anzi a me, e crederei di far torto al senno ed alla rettitudine di quegli esimii personaggi se la pensassi diversamente, ch'eglino ce ne sapranno più presto buon grado, perchè avremo fedelmente e rettamente interpretate le loro intenzioni, le quali non sono nè possono essere diverse dalle nostre.

Lungi dunque da noi ogni timore di alienarci con ciò l'animo di quegli egregi ed illustri concittadini, e ne sia guida nelle nostre investigazioni e deliberazioni l'amor santo del vero, il solo desiderio di fare il maggior bene possibile; chè, così adoprando, io tengo per fermo che noi faremo quello che è nei voti e nei desiderii di tutti.

Che se a taluno venisse in pensiero di obbiettarmi che l'offerta della fusione trovisi alligata alla condizione della convocazione dell'Assemblea Costituente, la quale, non essendo ancora adempiuta, lasci le cose in sospeso e tolga al nostro Governo la libera facoltà di stabilir quelle norme che riconosca più adatte e convenienti al reggimento interno di quelle provincie, risponderci francamente e senza tema di andar errato che questa sua obiezione urta direttamente colla lettera e più ancora collo spirito della formola della votazione; è contraria affatto al senso che noi tutti abbiamo attribuito alla

formola stessa, e, se fosse altrettanto vera quanto veramente a me sembra erronea, proverebbe troppo; e, provando troppo, proverebbe nulla, secondo il vulgato assioma.

La legge infatti di votazione porta in termini chiari e precisi che la fusione abbia ad essere immediata. Ora la fusione non può essere immediata se noi la facciamo dipendere da condizioni, poichè l'effetto delle condizioni è quello di lasciare le cose nello stato in cui si trovano e d'impedire che la convenzione abbia la sua esecuzione sino a che la condizione non sia stata adempiuta. Adunque, se la fusione dev'essere immediata, non si può dire che la fusione debba ancora dipendere da una condizione. Sono cose tra loro contraddittorie il voler l'immediata fusione ed il volere che la fusione dipenda da una condizione, il cui effetto sarebbe di rimandare l'effettuazione dell'esecuzione al tempo in cui la condizione fosse già adempiuta, e per conseguenza al tempo in cui la convocazione dell'Assemblea Costituente già fosse stata effettuata.

Ma questa idea di condizione, che non si vede nella lettera della formola di votazione, urla poi più ancora colla volontà degli stessi votanti e collo scopo che i medesimi si proposero nel votare la fusione stessa. Infatti, quale altra fu la volontà dei votanti, qual altro scopo essi si proposero nel votare la fusione, se non se di liberare l'Italia dallo straniero e di continuare e proseguire la guerra colla maggiore efficacia possibile di mezzi? Ora, come si poteva questo conseguire se non coll'immediata fusione delle provincie lombardo-venete cogli Stati Sardi? Ed è per questo appunto ch'essi votarono l'immediata fusione.

Che se, per lo contrario, la fusione non si opera immediatamente, allora la volontà dei votanti non sorte il suo effetto; allora si fallisce allo scopo che si proposero, poichè l'effetto della condizione essendo di lasciare le cose nello stato in cui erano, tornano a sussistere gli stessi inconvenienti, per andar incontro ai quali appunto votarono l'immediata fusione. Dunque a me pare che non si possa obbiettare la formola della votazione per dire che contenga una condizione sospensiva. E dimostra il contrario l'intelligenza che noi tutti abbiam dato a questa formola di votazione, la quale non ammette assolutamente l'idea di condizione.

Che cosa infatti ci fece dopo seguita la votazione il Governo di Lombardia? Ei venne offerendo l'unione. Il nostro Governo l'accettò, le due Camere l'hanno sancita; ma come mai il Governo avrebbe potuto offrirci l'immediata fusione, come mai il nostro Governo poteva accettarla e noi avremmo potuto sancirla, se questa fusione era ancora dipendente da una condizione? Allora bisognava attendere necessariamente che la condizione fosse adempiuta; allora bisognava attendere, prima di adoperar tutto questo, che l'Assemblea Costituente fosse convocata, che il nuovo Statuto fosse compilato, che la nuova monarchia costituzionale fosse creata e costituita.

Dunque a me pare chiaro che la formola della votazione non contiene alcuna idea di condizione sospensiva, che la medesima non contiene che una pura obbligazione, una pura promessa, la quale già fu accettata, e sarà presto, speriam tutti, felicemente compiuta, vale a dire la convocazione dell'Assemblea Costituente, la quale possa discutere e stabilire le basi e forme della nuova monarchia costituzionale.

Queste mie poche e brevi considerazioni io ho voluto premettere e rassegnare alla savia considerazione delle signorie vostre sul progetto di legge che stiamo discutendo, nel doppio intendimento: primieramente di allontanare ogni preconcetta opinione che avesse potuto allignare nell'animo di taluno che o la formola della votazione o il tenore del protocollo ci fosse d'impedimento ad introdurre nella nuova legge tutti quegli

ammendamenti e quelle modificazioni che noi ravvisassimo convenienti ed opportuni. In secondo luogo per aprire a me stesso ed agli altri la via di proporre appunto alcuni ammendamenti che il reciproco interesse e comune vantaggio, e soprattutto il favore della causa che noi tutti stiamo propugnando con sì ardenti desiderii e liete speranze contro lo straniero, ne venisse suggerendo.

Con questa riserva pertanto di proporre degli ammendamenti in occasione della discussione dei singoli articoli, io concorro pienamente nel sentimento della Commissione, che il dotto di lei relatore ci è venuto con così eloquenti parole esprimendo.

(Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto contro, darei la parola ad un iscritto sopra. Fra questi è il senatore Peyron.

(Cost. Sub.)

PEYRON. Signori, la Lombardia, obbedendo alla necessità suprema, votò la sua immediata fusione cogli Stati Sardi; e noi, obbedendo a pari necessità, l'accettammo. Ma, appena sancita la legge di fusione, si disse che essa bensì ci assicurava il diritto per la Lombardia, ma non ci conferiva il fatto; dacehè la Costituente è tale condizione che sospende il fatto della fusione, si insiste a che la Costituente medesima abbia pronunziato l'ultima sua parola.

Ammessa questa recondita sottigliezza, ne deriverebbero le seguenti conseguenze, invero poco leali. Noi col patto avremmo acquistato un diritto sopra la Lombardia, ossia un mero vocabolo, un puro titolo da aggiungersi a quello di Cipro e di Gerusalemme, paesi, come tutti sanno, utilissimi per ispingere vigorosamente la guerra italiana. La Lombardia avrebbe addossato a noi l'impresa della sanguinosa lotta, senza darci giurisdizione di farvela partecipare con proporzionati mezzi.

Noi, indipendenti da otto secoli, avremmo ottenuta facoltà di *profondere* vita e tesori per l'emancipazione dei Lombardi, mediante il grazioso dono ch'essi ora ci fanno del *vocabolo diritto*, scompagnato dal fatto. Noi saremmo obbligati a far egregi fatti, e non avremmo giurisdizione sui fatti loro. Davvero questo contratto sarebbe stato una nuova edizione di quel famoso già stipulato dal re degli animali. Se tal era la giusta interpretazione della parola della formola lombarda, la cortesia, per non dire la prudenza, imponeva di darne un preventivo avviso, dacehè codesta non prevedibile chiosa intaccava la sostanza del contratto.

Se non che confortiamoci: i leali Lombardi riprovano tale sofistica interpretazione. Infatti nella loro formola così dissero: « Noi votiamo fin d'ora l'immediata fusione delle nostre province cogli Stati Sardi, semprechè sulle basi del suffragio universale sia convocata una Costituente. » Il vocabolo *semprechè* annunzia una condizione. Questa condizione è forse *risolutiva*? Sì, e se noi non Padempiamo, il patto è risolto e nullo. Sarà essa *sospensiva*? Se ciò fosse, i Lombardi avrebbero votato così: « Noi acconsentiamo fin d'ora all'immediata fusione, ma sospesa da una condizione. » Come mai? *Una fusione fin d'ora immediata e fin d'ora sospesa*? Questi due vocaboli urtano fra loro. Ciò che è immediato fin d'ora non è fin d'ora sospeso, e ciò che è sospeso non è immediato. I due vocaboli fanno a pugni fra loro e si escludono. Ora i Lombardi pronunziarono il vocabolo *immediato*, dunque escludono il *sospeso*. Epperò noi fin d'ora abbiamo giurisdizione.

Ma, nel periodo interinale che correrà tra la fusione ed il Parlamento consecutivo alla Costituente, dove risiederà l'autorità di far leggi?

Anzi tutto consultiamo la formola che contiene il patto fra popolo e popolo. I Lombardi votarono la fusione immediata cogli Stati Sardi. Col vocabolo *Stati Sardi* intesero forse un

nome geografico? Vollero essi trasfondere geograficamente la Lombardia cogli Stati Sardi? L'impresa sarebbe stata sovrumana. Col nome di *Stati Sardi* intesero Stati costituiti per mezzo dei loro ordini politici, legislativi, giudiziari, militari; intesero Stati ordinati coi loro poteri. A questi Stati, quali erano, si unirono con un voto puro e semplice, senza fare eccezione alcuna. Dunque, se la soluzione del problema, in quanto al tempo interinale, dipende dalla sola formola, non si può dubitare che la facoltà di far leggi stia presso noi dacehè i Lombardi ci accettarono quali siamo con tutte le nostre istituzioni.

Ma esiste pure un protocollo. Questo è forse l'adempimento d'un mandato del popolo volante? No; nella formola il popolo non si riserbò alcun mandato, nè lo commise. Esso contiene una convenzione fra Governo e Governo; qual forza esso abbia in uno Stato costituzionale tutti lo sanno, ed infatti noi ne deliberiamo.

Perché mai fu dettato codesto protocollo? Siccome la fusione, quanto al periodo transitorio, era pura e semplice, e riconosceva noi con tutti i nostri poteri, niuno eccettuato, però il protocollo ne' suoi primi sette articoli si propose due fini. Primieramente, con parole esplicite dichiarò alcuni punti che stavano implicitamente compresi nel voto della fusione con gli Stati Sardi, come a dire la libertà della stampa, il diritto d'associazione, la guardia nazionale e simili, diritti ed istituzioni che già stavano presso noi, epperò codesti articoli sono meramente dichiarativi, e prevengono le controversie pel valore implicito delle parole, controversie che furono già fatali ad un Ministero caduto per l'implicito e l'esplicito. Inoltre il protocollo introdusse alcune eccezioni ai totali poteri che la formola ci conferiva; così eccettuò la facoltà di concludere trattati politici e di commercio, e quella ancora di cangiar le leggi ed i regolamenti attuali, ossia la legislazione e l'amministrazione vigente in Lombardia. Ma quanto alla legislazione futura il protocollo tace. Da tal silenzio che cosa dobbiamo concludere? La formola riconobbe in modo puro e semplice i nostri poteri, il protocollo propose le sue eccezioni, non eccettuò la legislazione futura; dunque questa risiede là dove la formola riconobbe i poteri. Le eccezioni, come dice il volgar assioma, stabiliscono per regola la massima contraria. Adunque l'aver eccettuato la legislazione presente ed i trattati politici e di commercio nella legislazione futura mostra evidentemente che la futura legislazione sta presso noi, nei nostri riconosciuti poteri.

Si osservò che, se la cosa fosse presa così, ne deriverebbe il grave inconveniente che la Lombardia non sarebbe da alcun suo deputato presso noi rappresentata. Oltre che la colpa non sarebbe nostra, io osservo che tal assenza logicamente deriva dall'essersi stabilita una Costituente. Questa chiude il nostro Parlamento. Prima della sua chiusura potevasi forse formare una legge elettorale, sancirla, promulgarla ed eseguirla? Era impossibile. Dunque i Lombardi non mandarono deputati, perchè sarebbero giunti già chiuso il Parlamento.

Senonchè, vacando la Camera, come mai la Lombardia si accomoderà ad un Ministero, a cui non contribuì con un suo voto di fiducia? Gli Stati Sardi già diedero tante prove e riprove di condiscendenza, di docilità e di fiducia ai Lombardi, che questi poco decentemente ricuserebbero di ricambiarci con pari sentimenti, fidandosi in quel Ministero in cui confidiamo noi, e stando con noi in termini perfettamente eguali, senza privilegi troppo odiosi tra fratelli, tanto più che nel futuro Ministero lice credere che la Lombardia sarà rappresentata.

Per le ragioni finora discorse io riconosco che nel Governo

del Re sta l'autorità di far leggi durante il periodo transitorio. Accetto però tutti gli argomenti che la Commissione addusse nella pagina 8 della sua relazione, e nella discussione speciale sarò per avvalorarli. Ma non credo che questi sieno vittoriosamente confutati dalle ragioni addotte nella pagina 9, e mi riservo di confutarle nella speciale discussione. (Cost. Sub.)

PLEZZA. Gli onorevoli signori preopinanti hanno detto che la condizione della Costituente espressa nel voto del popolo lombardo non può considerarsi come condizione sospensiva dell'unione, ed io in ciò convengo pienamente con loro, e credo che l'unione di diritto sia già fatta dal momento che abbiamo votato la prima legge; ma non credo che il motivo per cui non si è ancora eseguita l'unione di fatto, il motivo per cui il nostro Governo non prende ancora possesso della Lombardia, sia perchè si reputi la condizione sospensiva. Questo motivo è semplicemente perchè, quantunque fatta l'unione, non sono ancora stabilite le forme e le norme colle quali il nostro Governo deve reggere quel paese, e senza queste norme è impossibile mettersi a governare.

Tutte le clausole del protocollo non sono condizioni imposte all'unione, sono semplicemente sanzioni di modi coi quali deve essere governata la Lombardia.

Si è aggiunto dal signor cavaliere Peyron, che se gli Stati Sardi non hanno acquistato giurisdizione di fatto, ma solo di diritto nella Lombardia, che questo è un assurdo, è un'illusione; io lo prego di osservare, che quando si fa la fusione di due Stati in un solo, niuno di essi acquista giurisdizione sull'altro; è il Governo comune che acquista giurisdizione su tutto il nuovo Stato che risulta dalla fusione, e questa giurisdizione il Governo del Re l'ha di diritto e di fatto, solamente per ora ne è sospeso l'esercizio, persino a tanto che da questa legge siano sanciti i modi, attenendosi ai quali egli deve esercitarla.

Se gli Stati Sardi avessero colla fusione acquistato giurisdizione in Lombardia e diritto di governarla, la Lombardia avrebbe acquistato giurisdizione in Piemonte e diritto di governarlo, e colla teoria del signor cavaliere Peyron non si farebbe tra la Lombardia ed il Piemonte che uno scambio di governi, io credo, non molto conveniente alla causa comune.

Si è detto che col voto lombardo il Governo provvisorio cessava di esistere all'atto dell'accettazione dell'unione, e che egli mancava assolutamente del mandato e dell'autorità necessaria per stabilire i modi con cui la Lombardia deve essere comandata dai nostri ministri nel frattempo tra l'unione e lo statuto della Costituente. A me pare evidente l'autorità del Governo provvisorio per ciò stabilire.

Un Governo provvisorio, nato da una rivoluzione, senza mandato espresso che limiti i suoi poteri, ha tutti quei poteri che emanano dalla natura della sua missione, e questa missione è di condurre a buon termine la rivoluzione e di provvedere a tutto ciò a cui il popolo non può senza inconvenienti provvedere direttamente, e ciò sino a tanto che il paese sia stabilmente e definitivamente ordinato.

La Lombardia si è unita al Piemonte, ma ha dichiarato temporaneamente che non accettava le basi e le forme attuali del Governo piemontese; ha votato l'unione, ma purchè si dia una nuova base e una nuova forma al Governo comune.

Sino a tanto che questa nuova base e questa nuova forma non sia discussa e stabilita dalla Costituente, non esiste in Lombardia forma di governo votata dal popolo; dunque il Governo provvisorio, il quale è stato creato, per così dire, dal sentimento del popolo per fare tutto ciò che è di natura provvisoria, e per condurre il popolo a quella forma di governo stabile che ha votata, ha diritto di stabilire tutte quelle norme

che sono necessarie per arrivare allo scopo della missione che gli ha dato origine. Si dirà forse che con questo ragionamento si verrebbe a dedurre che il Governo provvisorio debba continuare in Lombardia anche dopo l'unione e fino allo statuto della Costituente; ma io nego questa conseguenza, perchè il popolo ha pronunciato che voleva l'unione immediata, che voleva immediatamente riconoscere il Governo della dinastia di Savoia, egli ha dunque pronunciato che voleva la cessazione del Governo provvisorio.

La sola conseguenza legittima che può dedursi dalla natura e dalla missione del Governo provvisorio si è che egli, nel cessare di esistere, abbia il dovere di stabilire le forme transitorie di governo nel frattempo tra l'unione e lo Statuto futuro; perchè il popolo avendo esplicitamente rifiutato di accettare le forme di governo piemontese, ed una forma di governo dovendo di necessità esistere, se non si vuol supporre che un popolo civile e padron di se stesso si sia donato a discrezione, come appena fanno e non sempre i popoli barbari, essa non può stabilirsi che dal Governo provvisorio, che è come il tutore del popolo lombardo e che ha missione di fare tutto ciò che il popolo stesso non poteva fare direttamente per condurlo a una sistemazione stabile dell'ordine sociale.

È in questa missione che il Governo provvisorio ha attinto l'autorità di fare l'accordo che è contenuto nella presente legge.

Si è detto che il popolo lombardo, avendo votato l'unione immediata, ha voluto tutti gli effetti che dimanano da questa unione; si è detto che il popolo lombardo, avendo votato di voler essere retto dal Governo del Re, ha in lui trafuso tutti i poteri necessari a governare, e perciò anche il potere legislativo; e si è soggiunto che, a termini del protocollo, è evidente la trasfusione nel nostro Governo di questo potere; perchè dicendosi all'articolo 6 che il Governo del Re non potrà, senza concertarsi colla Consulta straordinaria, far trattati politici e di commercio, si deve intendere che tutto ciò che non è escluso egli ha potere di farlo, e che l'autorità legislativa dovendo esistere, e non essendogli denegata, gli è implicitamente concessa. Io impugno questa conseguenza, perchè ne verrebbero degli assurdi. È appunto perchè fu rilevata questa omissione di una cosa necessaria che fu aggiunta all'autorità della Consulta sui trattati politici e di commercio anche quella che riguarda le leggi; e che questa sia una vera omissione avvenuta nel protocollo, e non una implicita concessione dell'autorità legislativa, io lo deduco da che con questa implicita concessione si verrebbero a distruggere dei patti espliciti nel protocollo stesso sanciti; e in fatto nel protocollo all'art. 5 si stabilisce che il potere esecutivo sarà esercitato dai ministri del Re, responsabili. Ora io sostengo che è un assurdo il dichiarare responsabile il potere esecutivo di un Governo, il quale ha tutto intero in sé concentrato il potere assoluto legislativo, e senza alcuna responsabilità per esso. Non è egli vero che quei ministri che ponno a nome del Re fare le leggi che loro aggradano, possono autorizzare se stessi a fare tutto quello che vogliono? E quando, come potere esecutivo, avranno eseguito le leggi che come potere legislativo avevano autorità di fare, potrà forse il Parlamento punirli? Se s'ammette questo principio, sono un'illusione tutti i diritti guarentiti al popolo lombardo; per esempio: vi si è guarentito col secondo articolo del protocollo la libertà della stampa; ma se i ministri promulgheranno a nome del Re una legge con cui si autorizzano per motivi frivoli o per sospetti a porre in arresto le persone, io domando che libertà di stampa, che libertà d'associazione, di diritto e di fatto rimarrà a un cittadino rinchiuso in carcere. Io non dico che i nostri ministri lo

faranno, ma sostengo che è assurdo il concedere loro l'autorità di poter legittimamente ciò fare. Parmi inoltre che si sia detto che i Lombardi avrebbero potuto e dovuto mandare i loro rappresentanti al nostro Parlamento, ma che forse non l'avranno fatto perchè non sarebbero arrivati in tempo. Questa è una ragione buonissima, perchè dimostra che il riservar loro questo diritto sarebbe stato un'illusione, massime dopo il lungo tempo che l'esperienza ci ha mostrato necessario per la discussione e l'approvazione delle leggi d'unione.

E si dovrebbero cominciar ora e forse anche non ora ma da qui a qualche tempo le elezioni, e certo arriverebbero quando le Camere saranno chiuse; ma vi possono essere state altre ragioni egualmente e forse anche più forti, per le quali pei Lombardi si è creduta ragionevole una specie di rappresentanza propria, invece di mandare i loro rappresentanti al nostro Parlamento. Queste ragioni panno essere tra le altre il desiderio di non allontanare dalle rispettive città le persone più stimate e più influenti, in questo momento in cui il popolo, fresco di commozioni rivoluzionarie, è governato quasi più dall'ascendente delle persone oneste, che dalla forza e dall'organizzazione del Governo. Molte di queste persone sono negli impieghi più importanti, e sarebbe immenso danno allontanarli dal loro posto in un momento in cui si desiderano e si chiedono al popolo sacrifici immensi di danaro e di sangue.

Ma ciò non basta, perchè avvi un'altra ragione che parmi anch'essa non disprezzabile, e questa trovo nell'inutilità del loro intervento nel nostro Parlamento. Supponiamo che essi fossero venuti alle nostre Camere: noi abbiamo leggi e istituzioni diverse delle loro, e in conseguenza abbiamo anche bisogni diversi, ai quali si può provvedere e rimediare con leggi nuove e coll'abrogazione delle antiche.

Noi conosciamo le leggi, le istituzioni e i bisogni nostri e non dei Lombardi; essi conoscono le leggi, le istituzioni e i bisogni proprii e non i nostri, perchè non abbiamo avuto ancora il tempo sufficiente di studiarci vicendevolmente.

Che avrebbero dunque fatto i deputati lombardi alle nostre Camere, non potendosi fondere tutte le leggi e le istituzioni dei due paesi se non dopo la Costituente?

Quando vi si fosse trattato di leggi per il Piemonte, i Lombardi avrebbero dovuto seguire ciecamente la maggioranza dei deputati piemontesi; che, se fatto non l'avessero, avrebbero corso pericolo di far male. Quando si fosse trattato di leggi per la Lombardia, noi avremmo dovuto seguire ciecamente la maggioranza dei deputati lombardi, per l'istessa ragione e per la ragione semplicissima che chi non conosce le leggi, le istituzioni, i bisogni di un paese, deve lasciarsi guidare da quelli che li conoscono.

Ma valeva egli la spesa e il sacrificio d'allontanare dalle loro città, dove sono utilissimi, tanti uomini influenti per condurli a Torino a farsi vedere, a prolungare le nostre Camere, e a presentare al nostro popolo lo spettacolo, certo alquanto ridicolo, di condurci e di lasciarci condurre ciecamente a vicenda?

Per questi motivi si è creduto più utile di stabilire una larva di rappresentanza nella Consulta straordinaria, composta dei membri attuali del Governo provvisorio; uomini che noi conosciamo e che tutti conoscono, distinti per onestà, per principii d'ordine; uomini che godono d'una influenza morale immensa nel loro paese, dalla quale sola sostenuti, essi hanno potuto governarlo per più mesi, imporre tasse straordinarie e leve d'uomini; alla quale sola appoggiati, essi hanno soffocate molte commozioni di popolo senza spargere una stilla di sangue, e colla quale essi hanno potuto condurre l'intero po-

polo a decidere l'unione col Piemonte colle sottoscrizioni dirette d'ogni cittadino per parrocchie, invece di deciderla a guerra finita in un'assemblea, com'era prima stato promesso. Questo solo fatto, questa sola variazione è a' miei occhi atto di potenza morale così grande che crederei cosa assolutamente impolitica per il Governo nostro, nell'assumere il governo delle provincie lombarde, il privarsi dell'appoggio di queste persone, appoggio che si conserva intero accordando loro una specie di autorità nella Consulta, ma che finirebbe a svanire quando fossero ridotti a semplici consiglieri o a condizione privata.

Nè si creda che possano essi servire d'incaglio al Governo. Essi sono quegli stessi uomini che, riconosciuta la necessità di fare la fusione immediata per proseguire con energia la guerra, si sono esposti a personali pericoli per anticiparla. È egli probabile, è egli possibile che questi uomini vogliano incagliare l'autorità del Governo ed impedirci di raccogliere i frutti dell'unione che essi potevano impedire vedendolo, ed invece hanno fatta ed hanno anticipata? Se mai accadrà il caso che essi rifiutassero il loro consenso a qualche legge, ciò non può essere se non perchè colla conoscenza che hanno del paese la riconosceranno o ineseguibile o dannosa, e il non poter fare degli errori è una fortuna per qualunque Governo, perchè gli errori nelle leggi producono l'effetto contrario a quello che si propone il legislatore.

Il signor senatore Stara ha detto, se non erro, che, quando abbiamo votato nella prima legge l'unione colla Costituente, nonostante che molti senatori ravvisassero gravi difficoltà nell'ammetterla, pure si è passato sopra questi motivi perchè si è ravvisata da tutti la necessità di una unione pronta e immediata per assicurare i destini dell'Italia. Egli ha soggiunto che ora che l'unione è fatta non ci deve più premere tanto di far presto quanto di far bene colla legge attuale. Io lo prego di osservare che l'unione di diritto non era quella che ci premeva di più; essa non ci premeva se non come il primo passo verso l'unione di fatto, e, siccome l'unione di fatto non può eseguirsi se non quando coll'approvazione della presente legge siano sanciti i modi di governare la Lombardia, perciò l'urgenza della legge attuale è precisamente uguale a quella che abbiamo già votata. Fino a tanto che la Lombardia non sia retta da uno stesso Governo con noi, non si potranno mai utilizzare tutte le di lei forze per condurre organizzate sul campo di battaglia, e se noi abbiamo creduto di accettare senza indugio la Costituente per giungere a questo scopo, nonostante le considerazioni gravissime che potevamo tenerci in forse, io credo che cadremmo ora in errore assai grave se, trattandosi di norme transitorie che non dureranno che pochi mesi, noi perdessimo ora quel tempo che allora abbiamo riconosciuto così prezioso.

Non è colla fusione di diritto che si fa la guerra, ma colla riunione di tutte le forze, riunione che non si può eseguire se non estendendo di fatto sulla Lombardia il beneficio che noi abbiamo di un Governo regolarmente costituito e forte.

(Cost. Sub.)

DELLA TORRE. Dirò poche parole, ma queste parole muovono dalle gravissime circostanze in cui siamo. La fusione della Lombardia era la più necessaria, la cosa di maggiore momento. Questa è fatta. Adesso bisogna tirare prontamente partito dalla grande concessione che abbiam fatto. Non conviene per piccole cose tardare il momento in cui il Governo potrà veramente profittare dei mezzi pecuniari e militari della Lombardia, e dare a quel paese una spinta veramente utile al grande oggetto della guerra. Il tempo è prezioso: guardiamoci dall'arrivare troppo tardi. Sinora siamo noi soli a portar

questo peso della guerra, ch'è immenso e cresce tutti i giorni; stanno per venir meno le risorse pecuniarie e facciamo camminare in questi giorni i nostri ultimi soldati. Dunque è tempo urgentissimo; è tempo che la Lombardia presti la sua parte. Che le cose siano a questi termini nessuno lo può contendere. Affrettiamoci adunque a votare i sei primi articoli, salvo che vi fosse qualche motivo gravissimo che ci obbligasse a qualche emendamento; nè per alcun dubbio o per differenza d'opinione bisogna ritardare. I due ultimi articoli poi sono affatto separati; si tratta dell'Assemblea Costituente. A questo riguardo due giorni più o meno non possono far danno. Quel che importa molto si è che il Ministero possa dare agli affari della Lombardia un movimento uniforme e che consuoni coi bisogni generali. Questo è il mio modo di pensare e di vedere; il mio voto sarebbe dunque che si discutessero gli articoli, che salvo motivi gravissimi si adottassero, e poi si studino bene gli ultimi due e vi si facciano quei cambiamenti che la saviezza del Senato giudicherà necessari. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Io desiderava soltanto di fare al Senato alcune osservazioni sullo spirito che ha regolata la redazione del protocollo sui crediti pubblici. Non c'è dubbio che non si potesse considerare come condizione sospensiva quella della Costituente, siccome di sua natura non poteva chiamarsi che dopo un certo intervallo di tempo. Le parole *immediata fusione* io credo che danno immediatamente al Governo del Re la facoltà di assumere le redini delle provincie lombarde; ma rimaneva a vedere il modo dell'esercizio del potere esecutivo. Dopo assentita la formazione dell'Assemblea Costituente era in facoltà del Governo d'esercitare tutto intero questo potere; ma era sempre da esaminarsi se il Governo del Re doveva esercitarlo nelle forme, direi quasi, *assolute, senza limite*, senza quelle garanzie che costituiscono o almeno assicurano la libertà nelle provincie e nei regni governati con forme costituzionali. Senza dubbio sarebbe stata una contraddizione, e poco anche lusinghiera pei Lombardi, quella che in una parte notabile dello Stato fossero assicurate tutte le garanzie costituzionali col'esistenza di un Parlamento, mentre nelle provincie lombarde sarebbe stato, per così dire, senza limite, non dirò tanto l'autorità del Re, quanto l'esercizio del suo Ministero. Quindi sembrava di tutta convenienza, anzi dirò di tutta giustizia, di tutta prudenza, di cercare che anche nell'esercizio del potere esecutivo le provincie lombarde avessero una qualche garanzia che questo potere sarebbe stato esercitato nel vero e conosciuto interesse di quelle provincie. Questo è stato il motivo per cui non si ebbe alcuna difficoltà ad ammettere il previo concorso d'una Consulta straordinaria anche nei casi di cui non si è fatta parola nel protocollo. La Lombardia non ha rappresentanti nel nostro Parlamento, ed io dubiterei fortemente se, per il fatto della semplice fusione, fosse lecito allo stesso Parlamento di fare una legge speciale per le provincie lombarde, come certamente lo potrebbe fare se le circostanze lo esigessero per la Savoia, per la Sardegna, per Genova, per il Piemonte, per una provincia qualunque, perchè già ognuna di queste contrade ha i suoi deputati che rappresentano l'intero paese. Ma, riguardo alla Lombardia, non v'è alcun deputato. Restava quindi dubbio se il Parlamento nostro potesse esercitare la sua autorità su queste nuove provincie riunite alla nazione, anzi formanti una sola nazione, di maniera che il potere esecutivo stenda l'autorità sua in una parte come nell'altra; ma, il Parlamento essendo finora speciale pel Piemonte, sarebbe una contraddizione l'attribuirgli potere legislativo fuori del territorio che rappresenta.

In questo stato di cose è sembrato benissimo che, come è

detto prudentemente, si adottasse l'espedito d'una Consulta straordinaria per la Lombardia, siccome quella che non fosse un ostacolo, ma, direi quasi, un mezzo di governo, un mezzo che accresse la forza morale all'azione del Governo ogniqualvolta sarà necessaria.

Probabilmente non sarà il caso di far molte leggi, perchè quelle provincie rimangano sino alla Costituente non solo, ma successivamente fino al nuovo Parlamento in uno stato in qualche modo eccezionale, inquantochè restano con leggi tanto amministrative e giudiziarie che finanziarie affatto diverse; quindi non sarà il caso di far nuove leggi, ma di attendere per poterle far bene.

Se occorresse qualche disposizione, qualche legge, sia finanziaria, sia per leve d'uomini necessitate dalle condizioni speciali in cui ci troviamo finchè dura la guerra, credo che queste saranno naturalmente suggerite, imposte da evidente necessità, e che quindi non si deve temere che ne nasca qualche ostacolo per parte della Consulta straordinaria, la quale, per dir così, com'è già stato osservato, è quanto noi interessata al buon esito, alla pronta definizione di questa guerra; ove si presenti la necessità di nuovo provvedimento, sarà sempre conveniente che sia operato colla sanzione delle persone rispettabili e benemerite di quelle provincie, anzichè emanare unicamente dal Ministero; perchè, quand'anche fosse giustissimo, non potrebbe sfuggire osservazioni, come succede colla libertà della stampa e mentre fervono partiti diversi, le quali sarebbero forse suggerite da malevoli o dallo spirito di calunnia e di maldicenza; invece, colla sanzione della Consulta, acquistano quel grado di forza morale per cui la loro esecuzione diventa facile; di maniera che, ben lungi dall'essere un ostacolo all'andamento del governo, sarà una facilitazione presso a poco nello stesso modo con cui le leggi sanzionate nel Parlamento e discusse dall'opinione pubblica sono nella maggior parte delle circostanze migliori e meglio osservate e meglio ubbidite che quelle fatte nei Governi assoluti, in cui, per dir così, c'è sempre alcun sospetto verso l'autorità pubblica. (Cost. Sub.)

STARA. Signori, accetto il concetto del ministro, vale a dire che, la fusione essendo stata operata immediatamente di necessità, colla fusione immediata è cessato il Governo provvisorio, ed il nostro è stato al medesimo surrogato. Convengo parimente che, non avendo le provincie lombarde-venete accettato il nostro Statuto, non avendo voluto assoggettarsi al medesimo, non avendo voluto che in questa specie d'interregno, che produce la necessità d'adunare la Costituente, esse fossero sottoposte alle disposizioni del nostro Statuto, il nostro Parlamento non ha giurisdizione su quei paesi. Ma il nostro Governo, al quale si sono sottoposti i Lombardi, deve operare, deve fare ciò che il bene di quelle provincie richiede. Ed appunto per questo, poichè la formola del voto lombardo non ha vincolato il nostro suffragio, e parimente il protocollo non tendendo a stabilire le norme di governo ed a stabilirle nello scopo del miglior bene, del miglior vantaggio, unico concetto del mio discorso è stato di rilevare che nelle norme convenute si trovasse essersi mancato allo scopo, essersi andato contro alla volontà dei Lombardi, contro all'interesse comune e comune vantaggio. Mi riservavo e mi riservo tuttora quegli emendamenti che, nel mio sentire, reputerei più atti ad ottenere quello scopo cui tutti miriamo; cioè ottenere una fusione onde liberar l'Italia prontamente, e proseguire la guerra colla maggior efficacia possibile di mezzi; quindi non sta quello che mi si voleva apporre nel mio discorso, che si poteva andar adagio. Ben all'incontro io diceva, che unicamente dovevamo far presto quel che credevamo meglio, senza

che a ciò potesse essere d'ostacolo nella formola delle leggi, come ne conviene il signor ministro, nemmeno il protocollo; e, torno a ripetere, non ebbi altra mira che le migliori norme del governo interno; che se fra queste norme io non ne trovo alcune che siano migliori, è affatto libero il mio voto, il mio suffragio di proporre altre, le quali in senso mio possono essere migliori ad ottenere quello scopo che tutte le provincie lombardo-venete unisca a noi, vale a dire liberare l'Italia dallo straniero, e di proseguire la guerra colla maggiore efficacia possibile di mezzi. In questo senso ho io ragionato, e non in altro.

(Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore. Non è molto difficile, o signori, di presentare il risultato della discussione generale a cui abbiamo assistito.

In brevi parole, è vano e pericoloso il mettersi sulla via de' sospetti, il dubitare reciprocamente delle intenzioni. Mettiamoci francamente sulla via della verità, cerchiamo d'adempiere insieme il comun desiderio e nostro e de' Lombardi, di arrivare a quella fusione definitiva e reale, che solo può darci forza di spingere efficacemente la guerra e di accelerarne il termine glorioso.

Si è ragionato intorno al diritto ed al fatto: non mi pare che la discussione debba volgersi a siffatte considerazioni. In diritto, e per conseguenza eziandio in fatto, la fusione è operata. Quando il popolo lombardo ha sostituito al suo Governo provvisorio quello del Re, ha conferito a questo il diritto di reggerlo ed amministrarlo; ha voluto essere regolato ed amministrato di fatto.

Il popolo non intende le astrazioni; sente il bisogno che una mano forte lo rassicuri, che una mano intelligente lo guidi, che le condizioni del viver suo siano certe e soddisfacenti, che le pubbliche risorse, il risultato delle forze umane e pecuniarie che si raccoglie in mano del Sovrano, siano volte alla sicurezza interna ed a conseguire lo sgombrò del nemico dal suolo italiano. Quando il popolo ha deciso in questo senso ed ha data così solenne prova del suo fatto politico, non resta che mandar ad esecuzione lealmente, opportunamente il voler suo indubitato e solenne. Quindi non si tratta più, non si può trattare se non di vedere se vi abbia o no qualche motivo eminente che ci consigli ad accelerare il conseguimento degli effetti utili della fusione: in questo senso contemplata, da questo lato, che è il vero, non vi ha alcun dubbio che rimanga ancora un motivo gravissimo, eminente, il quale può influire potentemente sopra l'ammissione pura e semplice de' sei primi articoli.

Io non disconvegno che realmente si poteva tralasciare il protocollo, come hanno osservato alcuni oratori, siccome ho indicato io stesso nella relazione; che realmente sarebbe stato meglio tralasciare almeno d'introdurre nella legge che ci viene proposta quell'estensione dei trattati politici e di commercio anche al caso di nuove leggi, di abolire o modificare le esistenti. Io non posso confondere la condizione eccezionale della Lombardia con quella di uno Stato costituito di altro popolo, sia che viva sotto l'impero di un Governo assoluto, sia che goda di guarentigie costituzionali.

La condizione eccezionale della Lombardia è questa: non aveano quei popoli che un Governo di fatto creato e mantenuto dalla necessità in cui si trova qualunque consorzio civile uscente da una tremenda crisi, di ordine, di sicurezza e di difesa. I poteri pubblici sono allora riassunti in uno, non hanno altro limite fuor quello che sorge al nascere della necessità che li ha creati: questo confine è arbitrario, i mezzi sono arbitrarii; la scelta ne è rimessa all'intelligenza ed al patriottismo dei pochi che si sono nella tempesta slanciati al timone

della nave pericolante. Ora il popolo lombardo ha voluto uscire da questa situazione; ha voluto immediatamente confidare le sue sorti ad un Governo già ordinato e forte, accomunarle ad un popolo valente per indole, possente nei suoi antecedenti secolari di gloria, di tradizioni, di costumi bellicosi.

Sarà illimitata, sarà arbitraria l'autorità che per tal modo e fino al nuovo Parlamento conferi al Governo del Re? No certamente. Siamo pienamente d'accordo che il popolo lombardo ha voluto invece che i suoi diritti fossero assicurati da uno Statuto, che sarà formato da una comune Assemblea Costituente.

Il suo scopo finale, il suo desiderio egualmente intenso quanto giusto, è quello di guarentirsi il godimento delle libertà costituzionali in una monarchia retta dalla dinastia di Savoia; ma frattanto questo scopo, questo desiderio non può adempirsi, ed è mestieri provvedere nell'infra-tempo.

Si avrà da lasciar sussistere a quest'effetto il Governo provvisorio? È impossibile senza contrariare il voto lombardo. Era più consentaneo a questo voto, e inoltre più naturale di lasciar agire il Governo del Re, col quale la Lombardia ha voluto conseguire il duplice vantaggio di essere Governo regolato interinalmente non solo da un Ministero, che è fornito a dovizia di idee pratiche, aiutato da amministrazioni da molto tempo ordinate, sospinte dal comune interesse e dalla propria simpatia per la causa italiana, ma eziandio da un Ministero risponsale di tutti i suoi atti, che per urgenza dovesse provvedere anche in via legislativa sino al futuro Parlamento.

Il popolo lombardo otteneva così quelle guarentigie che sono comuni a qualunque reggimento costituzionale, poiché in assenza delle Camere ogni Ministero provvede ai casi urgenti, salvo a risponderne alla legislatura.

Senza questo principio i Governi costituzionali non potrebbero camminare; ogni impreveduto accidente che esige pronto provvedimento arresterebbe il moto della macchina governativa, e i rimedii legislativi giungerebbero troppo tardi.

Dato questo principio, in cui è la salute de' paesi costituzionali, è inutile indagare se nel protocollo vi abbia una lacuna concernente il caso in cui occorra di far nuove leggi, abolirle o modificarle. Questa non era lacuna, perchè al silenzio supplisce un principio costituzionale chiarissimo, e se si vuol chiamare lacuna, non è perciò che fosse menomata o impedita l'azione del Governo del Re. La sua libertà d'azione non poteva aver altro limite, fuor quello di non uscire dall'impero della necessità, e di rispondere al futuro Parlamento di qualunque atto.

Certo non è questione di responsabilità legislativa, la quale non esiste mai in nessun Governo quando agisce il potere investito della legislatura; ma è responsabilità inerente agli atti del potere esecutivo, sia che agisca nei suoi limiti ordinari, sia che per ragione d'urgenza si assuma l'opera legislativa.

Per tal guisa avremmo fatto al popolo lombardo una condizione migliore della nostra, perchè quando da noi una legge è votata dalle Camere, nessuno è responsabile, fuorchè dell'esecuzione. All'opposto essendo conferita al Governo del Re la facoltà di provvedere anche legislativamente, quando la salute della patria lo richieda, ne viene di conseguenza che anche in questa parte il Ministero si trovava risponsabile, il suo operato riusciva sindacabile da un Parlamento comune.

Per quale fatalità siasi le cose vedute altrove diversamente non lo saprei immaginare, ma il Senato, nell'apprezzare la nuova clausola introdotta dall'altra Camera nel 6 articolo, non deve in mio senso esaminare se non che se la clausola così introdotta faccia un vero e reale inciampo al fine co-

mune di raccogliere in uno i mezzi per provvedere alla necessità della guerra che combattiamo. Se quest'inciampo è reale, positivo, non vi ha riguardo ch'io non sia disposto a superare. Se non si prevede che la possibilità, od anche la probabilità di qualche inconveniente, sacrifichiamo le nostre opinioni per fondate che sieno al bene immenso di contribuire a che il Governo del Re prenda immediatamente le redini della Lombardia, e soddisfi ai voti di quei popoli ed ai nostri senza indugio, senza peritanza.

La Commissione non ha creduto che esista quest'inciampo, ha ceduto all'alta considerazione di evitare gl'indugi, ma la quistione è intatta.

È libero al Senato di apprezzarlo sotto tutti gli aspetti, come la sua saviezza sarà per suggerirgli. Io non tengo che a mantèner questa libertà.... (Cost. Sub.)

PIEZZA. Si è detto che dalle parole del voto del popolo lombardo si può dedurre la di lui volontà di volersi assoggettare interamente al potere legislativo ed esecutivo del Re nel frattempo fra l'unione e lo Statuto che sarà per fare la Costituente.

A me pare che sia assurdo supporre intenzione del popolo lombardo, popolo che ha fatto una rivoluzione di sangue per iscuotersi dal dispotismo, il volere anche temporariamente assoggettarsi a un poter assoluto e senza responsabilità.

Faccio osservare che la responsabilità, non essendo conseguenza necessaria e accessorio inseparabile del potere, non può, secondo l'interpretazione che danno gli avversari al voto lombardo, attribuirsi anche al solo potere esecutivo.

Se questa responsabilità esiste, essa esiste in forza del protocollo che l'ha pattuita. Ma a che ci perderemo noi in congetture e interpretazioni vaghe della volontà del popolo lombardo, quando abbiamo nel decreto stesso del Governo provvisorio del 14 maggio le precise ed esplicite intenzioni di ciò che il Governo provvisorio ha proposto al popolo di sancire colla formola di votazione proposta con quel decreto?

Il popolo ha sottoscritto puramente e semplicemente la formola con quel decreto proposta; dunque il popolo ha accettato interamente ciò che il Governo provvisorio aveva dichiarato di volergli proporre; ora in quel decreto io trovo le seguenti parole.

Dopo di avere il Governo provvisorio esposto tutti i motivi per cui non era conveniente differire la decisione dei destini del paese a guerra finita, come era stato promesso dal Governo provvisorio e dal Re, vi si legge:

« Ecco le nuove e gravi condizioni nelle quali il paese si trova, e che consigliano una decisione. »

Quale sarà questa decisione? Certo quella che più favorisca la gran causa d'Italia, quella che più acceleri il fine della guerra dell'indipendenza. E però come Lombardi in nome e per l'interesse di queste provincie, come Italiani per l'interesse di tutta la nazione dobbiamo riconoscere provvido il pensiero che le nostre terre si associno al vicino e bellicoso Piemonte, salve le comuni guarentigie della libertà, per formare dell'Alta Italia un inespugnabile baluardo contro tutte le forestiere invasioni, sotto lo scettro costituzionale di quell'Illustre Casa di Savoia, a cui la storia assegnò il glorioso titolo di *guardiana delle porte d'Italia*.

Quando noi abbiamo una dichiarazione così esplicita di chi ha proposto il voto lombardo, che si dovesse fare bensì l'unione immediata, ma fatta *salve le comuni guarentigie della libertà*, quando è di fatto che il popolo accettò il voto propositogli nella forma e nel senso attribuitogli dal Governo provvisorio proponente, a chi mai sarà lecito, per mezzo di vaghe e arbitrarie interpretazioni, asserire che il popolo volle l'u-

nione immediata senza alcuna guarentigia nel frattempo fra l'atto di fusione e lo Statuto della Costituente? Io so che si dirà avere il popolo volute queste guarentigie per il tempo posteriore alla Costituente; ma ciò che è contrario alle espressioni del decreto che propose la votazione, ciò che non fu detto dal popolo votante, ciò che non è consentaneo ai sentimenti di un popolo incivilito, fresco di una rivoluzione per liberarsi dal despotismo, non può senza assurdo asserirsi, e tale sarebbe l'asserzione di chi pretende che il popolo lombardo abbia voluto, anche per un giorno solo, assoggettarsi ad un potere assoluto e irresponsale, perelè un giorno di potere assoluto e irresponsale può distruggere e rendere nulle tutte le speranze e le promesse di guarentigie future. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Io non intendeva dire che non potesse il Governo del Re usare, in via d'urgenza, della facoltà di far leggi. Era a vedere se dovevasi implicitamente considerare investito della facoltà di far leggi, con'è di sua natura, quando non esiste un altro potere, ovvero se non fosse quistione di giustizia e di prudenza il venir ad una forma, la quale si avvicinasse il più possibile alla nostra forma costituzionale. (Cost. Sub.)

DELLA TORRE. Qui però le guarentigie sono già scritte. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Io diceva che la quistione non era di giustizia, ma di prudenza.

PIEZZA. Signori, io rispondo che l'asserire che il protocollo poteva forse essere inutile a termini del voto lombardo è asserzione non sostenibile, perchè ne verrebbe in conseguenza che la responsabilità anche del potere esecutivo pattuita nel protocollo sarebbe nient'altro che una graziosa concessione del Governo del Re, e non un diritto voluto dal popolo lombardo. Io dico che il potere esecutivo può esistere senza responsabilità, e che in ciò io vedo una ragione per condannare qualunque asserzione, qualunque ragionamento voglia condurmi a credere che il popolo lombardo, nell'atto che si liberò col sangue dal dispotismo, abbia voluto anche solo temporariamente riassoggettarsi. Se il popolo lombardo non può ciò avere voluto, egli non può neppure aver voluto assoggettarsi al potere assoluto del nostro Governo, in modo che il Governo provvisorio non avesse autorità di pattuire per noi quella responsabilità, senza di cui un popolo civilizzato non può voler rimanere neppure un giorno. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Era una quistione di forme. (Cost. Sub.)

PIEZZA. Ma non c'è responsabilità. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore. Il Governo provvisorio di Lombardia ha stipulato nel protocollo alcune norme per regolare l'esercizio intermedio del nostro potere esecutivo, il quale venne sostituito dal voto del popolo lombardo al Governo provvisorio medesimo.

Non ripeterò le ragioni per le quali dubito fortemente che vi fosse necessità od opportunità in queste stipulazioni. Venero fermate: siano.

Vi sono errori che sono di natura irrevocabili e non vi ha prezzo dell'opera nel tentarne la correzione. Ma la difficoltà risiede altrove; risiede nell'aggiunta spontanea, non richiesta dai Lombardi, non richiesta dagli stessi deputati del Governo provvisorio, che le funzioni della Consulta straordinaria si estendano al caso di far nuove leggi, di abrogare o modificare le esistenti. Ora perchè si fece questo cambiamento nell'altra Camera, non proposto dal Ministero, ma ora da lui sostenuto? Il ministro ci disse che fu per acquistar forza morale. Come si acquistò la forza morale lo dissi nella mia relazione, e non lo ripeterò. Il Senato deciderà se invece non si venga ad esen-

tare il Ministero da una giusta responsabilità, ad usurpare sui diritti del futuro Parlamento, a privare il popolo lombardo di una preziosa garanzia, cioè della libera e pubblica discussione de' provvedimenti dati, per sostituirvi l'arbitrio d'una Consulta, composta invero d'uomini sinceramente affetti al loro paese ed alla causa italiana, ma pur uomini. (Cost. Sub.)

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Debbo premettere che il voto del popolo lombardo provocato dal Governo provvisorio importa l'immediata unione colla condizione dell'Assemblea Costituente. Tal condizione non era sospensiva, ma formulativa e sostanziale. Ai 29 maggio il presidente del Governo provvisorio ereditò di accedere alla domanda popolare di stabilire altre condizioni, cioè la libertà di stampa, quella di associazione e quella della guardia nazionale. Non isfuggì ai delegati, non isfuggì ai ministri del Re che di ciò il voto non favella. Su di ciò non poterono versare i suffragi delle provincie lombarde. Nondimeno si giudicarono quelle quattro condizioni, della Costituente, della libertà della stampa, del diritto d'associazione e dell'istituzione della guardia nazionale, perfettamente ammissibili.

Vi restava ad esaminare quel che convenisse stabilir ulteriormente. Lunghe furono le discussioni: si vide che dopo aver mantenuto alla Lombardia l'esistenza delle sue leggi, l'esistenza de' suoi regolamenti, lo *statu quo*, come si suol dire, si sarebbe provveduto a quanto è più necessario e più sacro.

Tuttavia si calcolò che poteva succedere il caso di far nuove leggi; allora si stette in forse tra la difficoltà di provvedere mediante una Consulta, un Collegio Conservatore, come altri lo chiamano, e quella di lasciare libero al Governo del Re di statuire gli ordini opportuni. Era il miglior partito di lasciar intatta questa quistione, di rimetterne lo scioglimento alle circostanze, e gli stessi delegati del Governo provvisorio riconobbero e convennero con noi che quando fosse stato necessario di provvedere per legge durante l'intervallo, allora, come si fa in tutti i casi di necessità, in via di urgenza il Governo del Re avrebbe preso sopra di sé di provvedere con decreti reali, e di quindi dimandare al comune futuro Parlamento quello che in Inghilterra si chiama *bill* d'indennità. Queste furono le intelligenze che si tennero coi delegati della Lombardia nella conclusione del protocollo. Quando il protocollo passò alla Camera dei deputati, essi vollero aggiungere una clausola diversa, la quale mi pare sia il soggetto dell'attuale quistione. La nobile Camera comprenderà che motivi di delicatezza ci astringono a non oltrepassare i confini d'una semplice narrazione. Ma desiderava che in fatto risultasse chiaramente che né il Governo della Lombardia, né noi non abbiamo da principio introdotta questa clausola, e che tutti di consenso abbiamo desiderato che la fusione fosse operata al più presto possibile.

Ma per fare una fusione conviene che due cose si uniscano insieme, che non si confondano, che non ne rimanga che una sola; tutto ciò che tenderà a dividerci, che tenderà comunque a lasciare qualche separazione, ad accrescer la difficoltà di provvedere, sarà contrario alla brama che tutti avevamo ed abbiamo di provocare al più presto possibile una pronta fusione, che formerà la prosperità della Lombardia come la nostra. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE, interrogata la Camera se sia sufficientemente illuminata, ed avulane l'affermativa, passa a mettere successivamente ai voti gli articoli. (Cost. Sub.)

(Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono approvati.) (Cost. Sub.)

STARA. (all'art. 6°) Siccome io concorro pienamente nel sentimento pronunziato con gran facondia ed eloquenza dal signor ministro della giustizia riguardo al potere legislativo

di quest'articolo, così io propongo un ammendamento, ed è il seguente:

« Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio, che ragguardino alle dette provincie, senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria, ecc., come prosiegue l'articolo.

« È però fatta facoltà allo stesso Governo di fare, in via di urgenza e per semplici decreti, leggi nuove, come pure di abrogare o modificare quelle esistenti. »

Quindi soggiunge:

A me pare che con questo si ottenga meglio lo scopo. Colla Consulta, secondo la mia maniera di vedere, non si fa che mettere incagli, impedimenti alla celere ed efficace azione del Governo. Laddove col mio ammendamento l'azione del Governo riesce più forte, più compatta, più spedita, e per conseguenza trovo che coll'ammendamento si ottiene lo scopo a cui tutti miriamo riguardo alle provincie venete, e credo che il Senato ne converrà coll'adottarlo. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Chiedo se è appoggiato.

(Più di quattro senatori si alzano in favore.)

La parola è al senatore Ricci. (Cost. Sub.)

RICCI ALBERTO. Signori, nel prender la parola per appoggiare l'adozione del § 6°, io debbo prima di tutto chiedere a questa onorevole Assemblea la permissione di presentare una rettificazione sopra un fatto che non posso a meno di non considerare come personale.

È stato asserito da un membro attualmente assente da questa Camera che la prima idea della Costituente fu suggerita ai Lombardi da persona spedita da Torino... (Cost. Sub.)

Molte voci. No! no! (Cost. Sub.)

RICCI ALBERTO. Siccome sta in fatto ch'io sono stato incaricato, sebbene in via officiosa, di alcune negoziazioni col Governo provvisorio della Lombardia, così io credo mio dovere di dare in proposito alcune spiegazioni... (Cost. Sub.)

VARI SENATORI. Non sono necessarie: nessuno ha mosso tale accusa in questo recinto. (Cost. Sub.)

RICCI ALBERTO. A tal riguardo confesserò prima di tutto all'onorevole Assemblea che in massima io non sono mai stato avverso all'idea che fosse conveniente di riunire in una costituente Assemblea tutti i paesi chiamati a far parte del nuovo regno, onde stabilire, dirò così, un nuovo diritto pubblico interno ed esterno in sostituzione di quello risultante dai trattati di Vienna, che tutta Europa sembra in sostanza unanime a dichiarare distrutto ed inammissibile. Pertanto, malgrado quanto è stato detto contro l'utilità della Costituente, io persisto nell'opinione che la medesima sia una vera necessità dei tempi e delle circostanze speciali in cui ci troviamo, e mi dichiaro su questo punto peccatore incorreggibile e determinato a morire nell'impenitenza finale. Ciò premesso, io non farò altra risposta alle asserzioni dell'onorevole senatore assente ed a quelle ben più dirette che si fecero in altro Consesso, se non che è assolutamente falso ch'io abbia suggerito al Governo provvisorio della Lombardia l'idea della Costituente. (Disapprovazione generale)

Signori, anche il ministro di grazia e giustizia ha fatto allusione a cose dette fuori della Camera. (Nuovi segni di disapprovazione) Ho le mie ragioni per dire quel che dico.

(Cost. Sub.)

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Debbo notare al signor preopinante ch'io non ho mai inteso fare allusione ai fatti da esso accennati, ma ho narrate solo le intelligenze avute coi delegati lombardi, e nulla più. (Cost. Sub.)

Quanto poi al Governo provvisorio, del quale loda lo zelo spiegato in difficilissime congiunture, assicura la Camera che

unanimi furono le intenzioni di esso e del Ministero intorno alle eccezioni relative ai nuovi trattati da concludersi. (*Verb.*)

IL PRESIDENTE. Mi farò lecito di osservare al signor senatore Ricci, che noi non siamo fatti qui per prendere al balzo tutto che si dice di fuori, e ch'esso aveva soltanto la parola sul 6° articolo. (*Cost. Sub.*)

RICCI ALBERTO. Il desiderio di una riunione generale de' rappresentanti del popolo per stabilire il patto comune già era stato espresso da diversi fra i Governi provvisorii della Lombardia assai prima del mio arrivo a Milano, e da quell'epoca le provincie di Brescia e di Bergamo in un indirizzo a stampa inviato al quartiere generale del Re avevano posta, come condizione della loro unione agli Stati Sardi, la convocazione di una costituente Assemblea. Premesse queste semplici osservazioni, mi farò a sottomettere alla Camera alcuni fatti che varranno, io confido, a persuaderla della convenienza di adottare senza modificazione l'articolo 6° della legge propositavi, ed a correggere l'opinione emessa in buona fede da molte persone ed accreditata nel pubblico, cioè che il Governo provvisorio della Lombardia non abbia ben meritato del paese, e fosse così men degno di quella solenne prova di confidenza che la Camera è invitata ad accordargli, col chiamare tutti i membri, che ne fecero parte, a comporre una Consulta straordinaria investita del potere legislativo in Lombardia durante il tempo del regime transitorio.

Signori, il Governo provvisorio della Lombardia ha reso all'Italia eminenti servigi. Chiamato a regolare le sorti di quelle provincie in momenti supremi, ha fatto prova di tutta quella sagacità ed energia che era possibile e desiderabile, ed io credo che sarà bastante il gettare un rapido sguardo sopra due soli de' suoi atti per convincerne sopra di ciò anche i più ritrosi. Infatti ha desso provveduto ai due sommi bisogni della guerra, cioè ha fornito uomini e danaro.

Per mezzo di una legge di leva che riscuoteva non ha guari in quest'Assemblea gli elogi dell'illustre presidente del Consiglio de' ministri incaricato del portafoglio della guerra, ha già messo alla disposizione del paese ed inviate all'esercito attivo le seguenti truppe:

1° Un corpo di 9000 volontari posti alla difesa delle posizioni del Caffaro, dello Stelvio e del Tonale. Più 800 spediti a Venezia e 1500 raccolti a Ferrara;

2° Una divisione di 9000 uomini di truppe regolari sotto il comando del generale Perrone, alla quale fu aggiunto il battaglione degli studenti forte di 1500 uomini;

3° Altra divisione di 9000 uomini, già quasi intieramente organizzata e sulle mosse per raggiungere l'esercito al Mineio;

4° 12000 reclute incorporate nei battaglioni di deposito inviati in Lombardia;

5° Oltre a 2500 uomini tra artiglieri, gendarmi e zappatori del Genio: in tutto 44000 uomini incirca.

Tutte queste truppe furono vestite ed armate a spese del Perario lombardo, il quale sopprime pure a quelle del loro soldo e mantenimento, che viene corrisposto anche ai battaglioni di deposito sopra indicati della forza collettiva di 7500 uomini.

Restano inoltre a carico dell'erario lombardo la provvista dei viveri e medicinali necessari per gli ospedali militari, unitamente a quella dei viveri provvisti all'armata del Re, cioè che occasiona una spesa giornaliera di franchi centomila.

L'impossibilità in cui si trovava il Governo di Lombardia di sopperire fin dai primordi ai bisogni dell'armata, necessità un'anticipazione di fondi, che fu poi estinta, ed altri urgenti bisogni ne hanno ultimamente necessitata un'altra; ma egli è chiaro che il Governo provvisorio ha di già provveduto ai mezzi

necessari per continuare la guerra nazionale con un prestito forzoso di 24 milioni di lire, e con l'offerta di un'ipoteca sopra fondi di privati per la somma di altri 12 milioni di lire.

Io porto quindi opinione che questi fatti mostreranno quanto siano ingiuste le prevenzioni che si manifestarono contro il Governo provvisorio della Lombardia, e quanto sia in conseguenza meritata la prova di fiducia che il Ministero propone alla Camera di voler sancire col solenne suo voto, e ch'io debbo nella mia condizione eccezionale limitarmi ad affrettare col solo desiderio. (*Cost. Sub.*)

NIGRA. Signori, a parer mio, io trovo che mettiamo un'importanza esagerata a questa condizione compresa nell'articolo 6°.

Noi abbiamo votato in questa Camera la prima parte della legge d'unione, che, a mio avviso, era la più importante. Quello che io ho detto si è che avrei desiderato di poter troncare la quistione, alla quale io ho amato di prender parte prima che mi fosse presentata così avanzata ed elaborata.

Noi abbiamo dato un segno di approvazione alla legge, poichè una votazione quasi universale, cioè di 55 voti contro 2, è un voto di simpatia quale può trar seco una legge d'unione. Ora noi combattiamo per che cosa? Per eliminare dal Consiglio, che sarebbe chiamato a decidere per le leggi lombarde, un gran numero di persone.

A parer mio il Ministero sarebbe il più interessato a volerle escludere, ma non la Camera, poichè si tratta di leggi che non potrebbero promulgarsi che durante un brevissimo tempo, mentre si starebbe conchiudendo colla Costituente la forma di Governo che deve reggerci tutti egualmente.

Io dico che non conviene per una quistione che tratta d'una prima parte della legge di prolungare di tanto questa discussione, o di non andar avanti a votare la legge totale, siccome ho inteso pronunziarsi nell'istesso senso S. E. il barone Della Torre e parecchi altri che hanno parlato i primi, e non fermarsi sopra una quistione che tratta di escludere dal Consiglio persone che hanno dato prove della loro capacità. Imperciocchè sarebbe contrario ad ogni supposizione il voler credere che durante questi tre mesi, essendo chiamati ad un Consiglio, volessero portare un'opinione affatto contraria all'interesse generale.

Io opino che in questo caso, se qualcuno riconosce questi grandi inconvenienti, si dovrebbe di preferenza parlare dell'inconveniente che può derivare dall'insistere nel prolungare la discussione.

Quanto a me non ho capito a qual cagione si possa attribuire questo grave inconveniente.

Non debbono mancare i consigli in affari seri ed importanti. (*Cost. Sub.*)

PERRON. Io dimando la parola per ristabilire la quistione, la quale io credo consistere in questo, che si debba cioè risolvere se riguardante le leggi già fatte o da farsi. Noi dobbiamo decidere sulla qualità, se debba essere deliberativa oppure se debba essere un semplice consiglio.

Ecco la vera quistione. (*Cost. Sub.*)

IL PRESIDENTE. Propongo alla Camera se voglia adottare l'emendamento del senatore Stara, il quale vuole appunto che la Consulta abbia un semplice avviso. (*Cost. Sub.*)

STARA. Osservo che non ho avuto altra mira od intendimento nel proporre il mio emendamento, che quello di rintracciare la miglior via che ne possa condurre al pronto e felice risultamento, a cui tutti intendiamo, e di stabilire le norme che sieno più atte ed opportune a raggiungere lo scopo che tutti ci proponiamo.

Adunque la quistione si riduce a questi semplici e minimi

termini: qual è la miglior via che convenga di seguire, quella che si contiene nell'articolo 6, ovvero quella che viene indicata nell'emendamento?

A me pare che quella che si contiene nell'emendamento sia la più sicura, la più spedita per condurci a buon fine.

Ora, e perchè ricorrerassi ad una Consulta nei casi di legge in questo breve frattempo? Certo, se avverrà che debbasi far questo, sarà per qualche inaspettata novità, per qualche cosa straordinaria; lo che si potrà dire *caso di somma urgenza*.

Ma se in questi soli casi dovrà usare della facoltà di far leggi, perchè non potrà solo il potere esecutivo usare di siffatta facoltà? Se si dovranno invece chiamare le persone componenti la Consulta, ne avverrà che, come succede in tutti i corpi, chi la penserà in una maniera, chi in un'altra; ond'è che nasceranno degl'indugi, che sono indispensabili, sono anzi inseparabili da simili procedimenti; laddove, secondo il mio emendamento, allora solo userà di questa facoltà il ministro quando si presenterà una vera necessità.

In questo rispetto dell'urgenza unicamente io desidero che la Camera spieghi la sua intenzione sul miglior partito per ottenere lo scopo che ci proponiamo.

In questo rispetto parimenti io dirigo anche la mia interpellanza al Ministero. Crede egli, il Ministero, che con questo mezzo possa ottenere più facilmente lo scopo cui tutti miriamo? Se vi sono casi straordinari e d'urgenza, come si potrà provvedere con quella speditezza e sollecitudine che si richiede, se dovrà prima esaurire gl'incumbenti che sono necessari per ottenere la deliberazione della Consulta?

Si dice che i decreti e le leggi, se verranno fatti di concerto colla Consulta, saranno meglio accolti e più volentosamente eseguiti. Ma a questo proposito io osservo che tutti i Lombardi, teneri del bene della patria comune, non saranno per mancare in questi gravissimi emergenti al debito loro, concorrendo con ogni loro sforzo insieme col potere esecutivo a far sì che le leggi che saranno in via d'urgenza, e nel comune interesse da questo proposte, vengano per tutte e da tutti bene accolte e prontamente eseguite; di modo che io spero che non ci sia per mancare questo concorso per parte dei membri del Governo provvisorio non solamente, ma pur anche di tutti i buoni Milanesi e Lombardi, e di tutti quelli che con noi amano e vogliono l'indipendenza d'Italia. Dunque, mentre avremo gli stessi vantaggi, non avremo gl'inconvenienti inseparabili dallo stabilimento di una Consulta deliberante, che, se non altro, arrecherà grave ritardo, se non incaglio, col libero e spedito andamento delle cose, quale è richiesto dalla condizione affatto eccezionale in cui ci troviamo.

Il Ministero pertanto, su cui pesar deve tutta la responsabilità, si spieghi chiaramente e ne dica francamente quale delle due vie che si propongono creda la più atta a raggiungere lo scopo, cui tutti ci proponiamo, di liberare l'Italia dallo straniero, e di proseguire colla maggior efficacia possibile di mezzi la santa guerra che stiamo combattendo sulle rive del Mincio e dell'Adige. *(Cost. Sub.)*

RICCI, ministro dell'interno. Non c'è dubbio che la forma di Governo è l'assoluta. Non intendo dire che ne ha le basi, ma semplicemente le forme, e queste secondo le circostanze dei tempi si debbono preferire ad altre forme o più complicate o più spiccie, quando ciò è richiesto da gravi considerazioni.

Noi tutti siamo animati dal più vivo desiderio della fusione. Se il Governo avesse agito da sè, la fusione, ossia l'unificazione perfetta, invece di essere ancora pendente, sarebbe già stata formata nei primi giorni. Io so, mio malgrado, che questa misura sarebbe stata semplice, sarebbe stata quella, per dir così, che avrebbe raggiunto più facilmente lo scopo,

e consumato il desiderio non solo delle provincie lombarde, ma anche del nostro paese. Non so come sarebbe stata accolta presso di noi la fusione, se per toglierci, non dirò questi impacci, ma la sola lunghezza delle firme, si fosse detto: *andatevene a casa*, posso far io. Questa stessa osservazione si estende pure a quanto disse il senatore Stara. Imperciocchè non vi è dubbio che, secondo le circostanze, può essere di maggior vantaggio avere una specie di Consulta che agisca affatto libera, anzichè dover concertare con un'Assemblea Costituente. Ma anche in questo caso bisogna fare il compenso dei vantaggi coi danni che ne verrebbero.

Io credo che in un caso di suprema necessità il Governo deve assumersi la responsabilità; quindi vi sarebbe un evidente pericolo nel differire di occupare un tempo, il quale, perduto, sarebbe irreparabile, nè si potrebbe riparare più tardi.

Ma siccome anche le necessità sono più o meno urgenti, così io stabilirò in modo generale, che anche in un momento difficilissimo, se, per esempio, i nemici fossero alle porte, il Governo potrebbe dare delle disposizioni anche in assenza del Parlamento non solo, ma eziandio in sua presenza, cioè quando è convocato. Questa Consulta adunque non toglie al Governo la facoltà di salvare lo Stato in una suprema circostanza che non ammettesse indugi. Ma il prescindere nelle vie ordinarie dall'aver il potere, riduce la condizione del Governo a forme un po' troppo assolute, le quali possono eccitare non solo nelle persone più illuminate, ma ancora nel volgo una specie di diffidenza. Questo noi dobbiam procurar di evitare, sapendo ognuno che la confidenza fra il Governo ed i governati è quella che forma la base dei Governi costituzionali rappresentativi. Un sospetto, una diffidenza può produrre terribili sconvolgimenti.

Io crederei adunque che, per quanto rigorosamente non fosse compresa nel protocollo, quest'aggiunta sia molto equa e molto prudente, e meriti quindi di essere dalla Camera accettata.

Aggiungerò inoltre un'osservazione, ed è questa: che io credo che fosse in piena facoltà del Re il dare quelle forme più o meno larghe che credeva convenienti alla Lombardia, senza che il Parlamento piemontese potesse farlo. Di maniera che anche sotto questo aspetto sembrerebbe una domanda alla lealtà e convenienza del Senato, se volesse quasi astenersi dal prendere una parte nel suggerire emendamenti in una cosa che riguarda direttamente piuttosto il potere esecutivo che il legislativo, almeno sino a tanto che il Parlamento piemontese non rappresenti l'interesse e la volontà del paese. *(Cost. Sub.)*

STARA. Se il potere esecutivo crede più spedito il procedere per questa via, e preferisce i previi concerti colla Consulta all'azione libera, forte ed efficace, ch'io intendeva di lasciargli nelle gravi ed urgenti operazioni che possono occorrere nel governo interino di quelle provincie, in tal caso io ne lascio a lui tutta la responsabilità, e ritiro il mio emendamento. *(Cost. Sub.)*

PEYRON. Domando la parola. *(Cost. Sub.)*

DORIA. Ai voti! ai voti! *(Cost. Sub.)*

IL PRESIDENTE. Ma se ha già ritirato l'emendamento. *(Cost. Sub.)*

PEYRON. Non intendo parlare dell'emendamento ritirato. *(Cost. Sub.)*

La vera quistione stata da qualche ufficio stabilita sull'articolo sesto è quella di esaminare se la Consulta straordinaria debba nel periodo interinale concorrere alle leggi urgenti d'interesse generale con un voto deliberativo, ovvero sola-

mente con un voto consultivo. Questo punto venne discusso dalla Commissione, la quale nella relazione addusse gli argomenti favorevoli ed i motivi contrarii. Io instaurando la questione propongo che il sesto articolo venga così emendato:

« Art. 6. Il Governo del Re non potrà concludere trattati politici e di commercio, senza concertarsi previamente con una Consulta, ecc., come nella legge.

« Nel fare nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, sentirà l'avviso della Consulta straordinaria. » (Risorg.)

(Non essendo quest'ammendamento appoggiato, l'art. 6 messo ai voti è adottato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE propone alla Camera se voglia pronunciare qui la scissione della legge. (Verb.)

GIOVANETTI, relatore. La Commissione ha proposto la divisione nell'intendimento che con molta probabilità i primi sei articoli, i quali contengono tutto ciò che può regolare l'infratempo della fusione sino al nuovo Parlamento, fossero approvati senza emendamento, e che quindi restasse agevolato il tempo in cui il Governo potesse, per così dire, prendere in mano la Lombardia e regolarla nell'interesse della guerra dell'indipendenza, nè sugli altri articoli la Commissione propose emendamento in via subordinata. Conseguentemente questi articoli, formando una nuova legge, non debbono essere d'incaglio all'esecuzione della prima, ed è perciò che ha proposto la divisione, la quale, a mio parere, è interessante, interessantissima pel motivo che ci abilita ad ottenere senza ritardo l'intento della fusione. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. La prima necessità è quella che le SS. VV. hanno osservato, cioè assumere presto le redini dell'amministrazione lombarda. Ora una discussione a parte dei due successivi articoli può realmente dar ritardo o dar luogo a lunghe discussioni; può ovviare che passi nuovamente da una Camera all'altra. In questo sistema io credo che farà benissimo a limitarsi così ad una legge separata dei sei primi articoli, riservandosi poi a maturare e stabilire gli altri. In tal modo pare che dovrebbe essere inteso non esservi bisogno d'un articolo speciale di relazione, fuorchè nella legge elettorale. Per la Costituente le basi saranno tenute in conto, e saranno adottate dal Parlamento piemontese quelle sole due o tre di esse che saranno segnate nel protocollo. Per verità il Ministero ha con nobile lealtà dichiarato che questa dovrebbe sostenere e tener conto dell'intelligenza presa tra i membri del Governo provvisorio ed il Governo di S. M. È quindi libero di ritenere nella nostra legge elettorale le basi prese e concertate col Governo lombardo. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che son già approvate le guarentigie. (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore. Io son d'accordo col ministro che si possano conservare le basi della legge d'elezione che si contengono nel protocollo, ma io riflettere che non è appunto il caso di pregiudicare alla discussione, nè di antivenire la possibilità d'un ammendamento, che non avrebbe le temute conseguenze, perchè un ammendamento di questa natura potrebbe essere, se si vuole, concertato col Governo provvisorio.

Il Governo provvisorio non ha bisogno d'essere adunato: conseguentemente correre per correre si può ottenere la sua adesione. Questo io non dico per esprimere un'opinione contraria al protocollo, ma perchè il Senato sia lasciato in tutta libertà di pronunciare come crederà conveniente ed opportuno sopra tutti gli articoli che lo compongono, e che sono relativi alla legge elettorale. (Cost. Sub.)

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Sicuramente non è intenzione del Governo d'impedire in nulla la libera azione

del Senato, ma, siccome diceva il mio collega, di sostenere la questione di lealtà e di sostenere i singoli articoli. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'interno. Siccome nel protocollo bisogna che siano stabilite le basi relativamente alla legge elettorale, lo scopo di quest'ammendamento sarebbe appunto di assicurare quelle basi, riservando poi la formazione della legge, onde immediatamente dopo potesse cessare il Governo provvisorio nella Lombardia (Cost. Sub.)

GIOVANETTI, relatore. Si tiene nientemeno che a vincolare il suffragio libero del Senato, come avverrebbe se consentisse di sancire anticipatamente, senza esame, le basi stabilite. (Cost. Sub.)

DEFORNARI. Mi pare che la questione sia di sapere se fin d'ora vogliamo pronunciare la divisione oppure se dobbiamo aspettare quando avremo esaminati gli altri due articoli. Giustissima è l'osservazione del senatore Alberto Ricci, che diceva che eravamo anteriormente legati, e che per entrare in possesso dell'intera fusione non potevamo a meno di assicurare coll'approvazione di parte almeno degli articoli seguenti il voto dei Lombardi, nella parte cioè di che è menzione nel protocollo. Dunque, se noi intendiamo di separare questi sei articoli per la speranza che si entri così subito in possesso degli effetti della fusione, mentre rimane ancora in dubbio l'accettazione e l'effettuazione degli altri due articoli guarentiti dal protocollo, potremmo trovarci delusi. Se invece andiamo avanti nella discussione prima di dichiarare la divisione della legge, e che nel discutere gli altri due articoli rispettiamo quello che è già consacrato dall'assentimento dato nel protocollo, e ci limitiamo a cambiare quello che era stato aggiunto nell'altra Camera relativamente agli impiegati, ossia alle ritenzioni de' loro stipendi durante la loro residenza nella Costituente, allora si vedrà che abbiamo adempito interamente al voto della Lombardia consacrato nel protocollo, e che nessuna difficoltà può sorgere in proposito. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Al presidente non appartiene parlare sul merito della questione, ma egli deve conservare l'ordine della discussione, e questo è, se o non debba dividere in due la legge che si è proposta, cioè se si debba fare una legge a parte sui due articoli successivi. Naturalmente quando si dice che i due articoli debbono formare una legge separata, non si vuol punto menomare in chi dee giudicarne la pienissima libertà di approvarli e disapprovarli. Quello però che in questo momento vuoi osservare, si è che i senatori si fermino sull'ammissione o sul rifiuto della divisione.

Non possiamo entrare in questo momento a discutere il merito di quegli articoli, i quali non sono ancora stati letti alla Camera. Vero è che havvi legame fra questi ultimi articoli e i precedenti. Ma, siccome è libero a ciascuno di dare maggiore o minore importanza a tal correlazione delle parti diverse della legge, così è lecito di valersi di tal ragionamento nell'ammettere o ricusare la proposta divisione. Io stesso farassi da chi vuol accoppiare ai primi sei articoli o separarne tutte quelle disposizioni che trovansi comprese nel protocollo segnato dal Ministero e dai deputati del Governo provvisorio di Milano.

La Camera dunque ammetta o ricusi la questione quale è stata proposta. Io deggio perciò proporre che la Camera deliberi se i primi sei articoli della legge debbano o no formare una parte diversa ed essere separatamente approvati. (Cost. Sub.)

SCLOPIS, ministro di grazia e giustizia. Osserverò che qui mi pare vi sia una suddivisione da fare. Sta il sistema della divisione, ma sarebbe necessaria una suddivisione. Si-

curamente il bisogno più stringente è quello della fusione; chè ogni momento di ritardo è danno per la causa lombarda, è danno per la causa italiana. Tutti sentono che vi è ancora un'altra necessità, quella cioè di mantenere questa legge che riunirebbe l'integrità del tema del protocollo. Al quale effetto, siccome ha accennato l'onorevole senatore Ricci, converrebbe staccare quella parte contenuta nel protocollo che può stare da sé, e metterla quasi per anticipazione in questa legge; cosicchè per la Lombardia sarebbe affare concluso; per resto poi che tocca proposizioni comuni tra gli antichi e nuovi Stati a condizioni speciali si potrebbe scindere e fare una legge a parte. Mi pare che, adottando la divisione suggerita dal senatore Ricci, si otterrebbe il fine d'operare la fusione immediata coll'intero protocollo, e verrebbe fatta libera la discussione ulteriore per tutto quello che riflette questioni politiche circa la legge elettorale da emanarsi. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Io debbo notare che l'eccitamento rinnovatosi per la conservazione nella prima parte della legge delle convenzioni contenute nel protocollo non può recare impedimenti all'ordine presente della discussione. Coloro i quali stimano necessario questa anticipata adesione al protocollo, rigetteranno per ora la divisione della legge; gli altri che pensano diversamente, l'ammetteranno fin d'ora. (Cost. Sub.)

COLLI. Il Senato ha votato sugli articoli più importanti di una legge, l'effetto della quale deve essere immenso. Io credo che dalla divisione ne nascerebbe una tal quale inquietudine, un tal qual dubbio che toglierebbe la maggior parte di quest'effetto, motivo per cui io credo la divisione funestissima. Che cosa sono gli articoli di cui si vuol ritardare la discussione? Sono due articoli cui poco importa, a mio parere... (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Di questo non devesi per ora parlare, perchè, non essendosi ancora letti gli articoli 7 ed 8, non può entrarsi nella disamina del loro merito. (Cost. Sub.)

NIGRA. Mi pare che coloro che vogliono parlare contro la proposizione possono dare il voto contrario. (Cost. Sub.)

PIZZA. A me pare che si possa, si debba fare la divisione, perchè è verissimo che negli articoli 7 ed 8 vi sono alcune cose, le quali sono contenute nel protocollo; ma è anche vero che la più parte sono cose quasi non suscettibili di diversità di parere, e che potrebbe anche darsi nelle altre che il Governo di Milano non le considerasse d'importanza sì grave da dovere per loro riguardo ritardare l'unione di fatto. Quando noi facciamo la divisione, non pregiudichiamo nulla, ed il Governo di Milano, o crederà di dover subito lasciar le redini della Lombardia al Governo nostro, ed allora avremo anticipata l'unione di fatto di qualche giorno; o egli non crederà di ciò fare, e allora saremo nell'istesso preciso stato in cui siamo proseguendo la discussione. Noi evitiamo con ciò il pericolo che qualche ammendamento accidentale su articoli affatto secondari, obbligando la legge a ritornare alla Camera dei deputati, per poi essere un'altra volta a noi rimandata, ci faccia perder molto tempo che è prezioso.

Affrettiamoci dunque a perfezionare quest'unione di fatto, dalla quale dipendono l'esistenza della monarchia di Savoia e le sorti d'Italia. (Cost. Sub.)

COTTA. Ad illuminare il Senato sulla quistione che s'era la prima posta nella discussione della legge, dico che l'utilità della divisione dipende dall'idea che ne ha il Ministero, o che crede ritenerne, cioè se mediante la divisione de' sei articoli per farne una legge a parte, il Governo possa prendere la direzione della Lombardia; e allora credo si debba votare presto la divisione; ma se il Ministero non crede che col voto dei sei

articoli si possa provvedere a prender possesso della Lombardia, in quanto che non contiene tutto quello che è stato votato nel protocollo, allora è inutile di votare la divisione.

(Cost. Sub.)

GIOVANETTI. Io farò osservare a questo riguardo che gli articoli, i quali concernono il governo interinale della Lombardia, sono i primi sei. Essi non hanno menomamente a che fare cogli altri. Benissimo che gli altri due in alcune parti contengono le stipulazioni del protocollo; sono d'accordo che il Ministero nella sua lealtà ha il dovere di sostenerle, di farle valere; ma il Senato dal suo lato ha anche il diritto di dichiarare che una tale e tal'altra stipulazione sia modificata, e però trovar opportuno di proporre conseguenti emendamenti. Il votare fin d'ora far sancire le disposizioni del protocollo è un voler impedire la discussione sopra i due articoli e le diverse parti del medesimo. Intendo che egli debba e possa approfittare della divisione che fosse votata, e ne profitterà. Se il Ministero non sarà per ammettere gli emendamenti, li confuterà; ma intanto non credo che il Senato si debba lasciare imporre anticipatamente e senza discussioni la votazione degli articoli che sono nel protocollo. Dirò liberamente che, sebbene non fossi dell'avviso di mantenere il protocollo nella sua integrità, pure nella mia relazione ho di buona fede riferita l'opinione della maggioranza, che gli articoli del medesimo non vengano alterati. Il mio voto sarà questo, perchè apprezzo le ragioni che mossero la maggioranza della Commissione, perchè le mie non sono abbastanza gravi per non credere all'urgenza di venir a capo della fusione; ma tengo moltissimo alla libertà della discussione e delle deliberazioni del Senato.

(Cost. Sub.)

COTTA. Io son pienamente d'accordo in questo che il Senato non debba lasciarsi imporre di pregiudicare la votazione degli articoli. Dunque non credo che il voto dei sei articoli sia sufficiente per prendere possesso della Lombardia. Meglio vale domani... (Cost. Sub.)

PARECCHI SENATORI. Stassera! (Cost. Sub.)

COTTA....votare l'intera legge. Domando se il Ministero creda sufficiente il disposto dei sei articoli: se non lo sono, è meglio allora di non fare la divisione. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'Interno, risponde che i sei articoli votati non bastano se non viene aggiunta la base della legge elettorale a tenore del protocollo. (Verb.)

IL PRESIDENTE. Mi si è presentato un emendamento.

(Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Domando la parola. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Ripeto che havvi un emendamento.

(Cost. Sub.)

DE CARDENAS. Io chieggo se l'indugio che reca il rimandare la legge modificata all'altra Camera non torai troppo pregiudicievole al fatto della fusione. (Cost. Sub.)

RICCI, ministro dell'Interno, non crede che tenendo la Camera il metodo da lui proposto si rechi ritardo. (Verb.)

PICOLET. Sur les propositions de diviser la loi pour restreindre les délibérations du Sénat aux seules dispositions qui concernent la Lombardie, je me permets de faire observer que l'amendement qui diviserait le projet de loi, y apporterait une modification qui rendrait indispensable de représenter le projet modifié à la Chambre des députés. Ainsi le moyen proposé pour éviter tout retard entraînerait l'inconvénient qu'on se propose d'éviter.

Du reste, le projet tel qu'il se présente constitue dans l'ensemble de ses dispositions une loi unique. On ne saurait admettre la division proposée, avant d'avoir apprécié la portée de chaque disposition pour juger de leur connexité, ou de la

convenance de faire une loi spéciale des dispositions qui ne concernent que la Lombardie.

Ces considérations me portent à voter qu'avant de délibérer sur la division proposée, il soit passé à l'examen de toutes les dispositions du projet de loi dont il s'agit. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE. Signori, l'ora essendo avanzata, io propongo alla Camera di prorogare la seduta per ques'a sera alle ore 8. (Cost. Sub.)

(La seduta è sciolta alle ore cinque e tre quarti pomeridiane.) (Cost. Sub.)

TORNATA DELLA SERA DEL 19 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. Discussione della terza parte del progetto di legge d'unione della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso concernente le basi della legge elettorale per l'Assemblea Costituente — Adozione del progetto di legge riguardante il governo interinale di quelle provincie.

Alle ore 8 1/4 pomeridiane è riaperta la seduta. (Verb.)

DISCUSSIONE DELLA TERZA PARTE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE DELLA LOMBARDBIA E DELLE PROVINCE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO CONCERNENTE LE BASI DELLA LEGGE ELETTORALE PER L'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

IL PRESIDENTE, riassumendo lo stato della quistione, espone le ragioni pro e contro la proposta divisione della legge, ed avverte che la Camera o coll'acceptare il nuovo amendamento che viene presentato, o col fare quelle altre proposizioni che crede più opportune, verrà per tal modo ad abbreviare la discussione, risolvendola secondo la sua dignità ed importanza del soggetto. (Verb.)

STABA crede meglio che si continui a discutere i due articoli rimanenti, riserbando all'ultimo la quistione sulla divisione della legge. (Verb.)

DELLA TORRE non concorre in questo avviso, e vuole col ministro che si votino i sei primi articoli coll'appendice per la base della legge elettorale secondo il protocollo; si discutano quindi gli ordinamenti relativi che furono proposti dall'altra Camera. (Verb.)

MORIS non crede che la Camera possa scindere la legge senza pregiudicare o l'una o l'altra delle sue parti. (Verb.)

STABA ripropone il modo di discutere avanti tutto i due rimanenti articoli. (Verb.)

DI COLOBIANO, PLEZZA e GIOVANETTI vi aderiscono. (Verb.)

IL PRESIDENTE pone allora ai voti la quistione se la Camera debba proseguire la discussione senza pregiudizio alla proposta della divisione. (Verb.)

(La Camera decide affermativamente.) (Verb.)

Legge perciò l'art. 7: La legge elettorale per l'Assemblea Costituente, ecc. (V. Doc., pag. 87.) (Verb.)

GIOVANETTI, relatore, fornisce su di esso alcuni schiarimenti. (Verb.)

(Messo ai voti, è adottato.) (Verb.)

IL PRESIDENTE dà lettura dell'intero articolo 8 (1), e quindi lo ripiglia paragrafo per paragrafo. (Verb.)

(Sono successivamente adottati i tre primi.) (Verb.)

(1) Art. 8 adottato dalla Camera dei Deputati:

Ogni cittadino che abbia compiuto l'età d'anni 21 e elettore, salvo le seguenti eccezioni, cioè:

Nei paesi soggetti allo Statuto sardo sono escluse le persone che si trovano colpite da esclusione, a termine dell'articolo 104 della legge 17 marzo p. p.

Nella Lombardia e provincie venete i cittadini in istato d'interdizione giudiziale, eccetto i prodighi; i cittadini in istato di prorogata minor età; quelli che furono condannati o che sono inquisiti per delitti, non che per reati commessi con offesa del pubblico costume o per cupidigia di lucro; nella quale seconda categoria però non si riterranno comprese le contravvenzioni boschive e le contravvenzioni di finanza e di caccia; quelli sui beni dei quali è aperto il concorso dei creditori, qualora pel fatto del loro fallimento sia stata contro di loro pronunciata in via civile condanna all'arresto; i cittadini che hanno accettato da uno Stato estero all'Italia un pubblico impiego civile o militare, qualora non provino di avervi rinunciato, eccettuati i consoli degli Stati esteri e loro addetti.

Ogni elettore che abbia compiuta l'età d'anni 27 è eleggibile.

I rappresentati che saranno impiegati cesseranno di aver diritto al loro stipendio per tutto il tempo delle sessioni della Costituente.

Tanto nella Lombardia e nelle provincie venete, quanto nei

Art. 8 proposto dalla Commissione del Senato:

Ogni cittadino, ecc., come contro.

Nei paesi, ecc., come contro.

Nella Lombardia, ecc., come contro.

Ogni elettore, ecc., come contro.

Soppresso.

Tanto nella Lombardia, ecc., come contro.